Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare Studio N. 2/2026 del 30/01/2026

OGGETTO: Ravvedimento speciale anni 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – 2023

Con il Provvedimento n. 350617/2025, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità e i termini per accedere al ravvedimento speciale eseguibile esclusivamente dai Contribuenti che hanno aderito entro lo scorso 31/10/2025 al Concordato Preventivo relativo alle annualità 2025 e 2026.

Il "ravvedimento speciale" consente ai soli aderenti al CPB 2025-2026 di sanare le annualità ancora accertabili (dal 2019 al 2023) versando un'imposta sostitutiva. Non è necessario presentare alcuna dichiarazione integrativa, poiché l'importo non è legato a specifiche violazioni, bensì a parametri quali il reddito dichiarato e il punteggio ISA.
Il vantaggio principale è una forte limitazione del potere di accertamento dell'amministrazione finanziaria: per le annualità sanate, sono preclusi gli accertamenti analitici, analitico-induttivi e induttivi puri.
La tutela si estende anche all'ambito IVA. Non si tratta, però, di un "condono tombale", restando possibili, ad esempio, i controlli sui crediti d'imposta agevolativi.

La base imponibile su cui calcolare l'imposta sostitutiva da versare per la presente sanatoria è determinata come differenza tra il reddito (o valore della produzione netta) già dichiarato e il medesimo valore incrementato di una percentuale di incremento **variabile a seconda del punteggio ISA** conseguito nell'annualità oggetto di sanatoria.

I termini per il versamento, e quindi per l'esercizio dell'opzione, sono fissati nella finestra temporale **tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026**. Il pagamento può avvenire in **unica soluzione o** in un massimo di **dieci rate mensili**, con corresponsione di interessi a tasso legale, a decorrere **dal 15/03/2026**.

Attenzione: il ravvedimento non si perfeziona se il versamento è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

Per le società di persone e le associazioni trasparenti, l'opzione si intende esercitata con la presentazione dei modelli F24 relativi all'IRAP a nome della società/associazione, mentre quelli relativi all'imposta sostitutiva sui redditi possono essere versati dai soci o associati (ciascuno per quanto di propria competenza) o, in alternativa, complessivamente dalla stessa società/associazione.

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti, ma in questo caso non possiamo operare per il Vs. meglio se non con la Vs. collaborazione, **chiedendoVi pertanto, a prescindere dall'adesione o meno, di restituirci la pagina successiva firmata con la Vs. decisione entro il prossimo 16/02/2026.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri